



COMUNE DI SENNORI

PROVINCIA DI SASSARI

AREA TECNICA

Via Brigata Sassari n. 13 – Sennori (SS) – PEC: protocollo.sennori@pec.comunas.it

* * * * *

AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE IN COMODATO AD UN ENTE DEL TERZO SETTORE (AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 117 DEL 2017) DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATI NEGLI STANDARD COMUNALI IN Località "Su Lotto"

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.07.2024 è stato fornito l'Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000 per la concessione in comodato dei seguenti beni:

Standard Pubblici			
Su Lotto			
	Tipologia	stato	destinazione
Lotto 1	S3	assegnabile	Centro Educazione Ambientale e di educazione cinofila
Sa Conza Ezza			
Lotto 2	S3	assegnabile	parco per un percorso vita delle falesie con valorizzazione specie arboree

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1351 del 22/10/2024.

rende noto

che è indetta la procedura di evidenza pubblica per la concessione in comodato ad un ente del terzo settore dell'Area **Su Lotto**, meglio individuata nella scheda allegata al presente bando per costituirne parte integrante e sostanziale, secondo le modalità di seguito specificate.

Gli interessati possono presentare istanza entro e non oltre le **ore 12:00** del giorno **25/11/2024**.

La procedura di assegnazione verrà esperita nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, dal Comune di Sennori - Area Tecnica - Via Brigata Sassari, 13 SENNORI (SS) – tel. 0793049231 sul sito internet: www.comune.sennori.ss.it

1. OGGETTO

La procedura di cui all'avviso indicato in epigrafe è finalizzata all'aggiudicazione di un contratto di comodato ad un Ente del terzo settore, escluse le imprese sociali, soggetto ai soli principi della trasparenza e pubblicità ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 117 del 2017.

L'affidamento avviene sulla base della sola componente qualità della destinazione d'uso dell'immobile assegnato e per le finalità istituzionali dell'Ente del terzo settore.

L'area suscettibile di concessione è descritta nella scheda allegata.

La concessione consiste nell'uso, nella manutenzione e valorizzazione del bene secondo le modalità di seguito elencate:

- sorveglianza area
- manutenzione ordinaria area verde
- manutenzione ordinaria maneggio
- rimboschimento area con piante fornite dall'amministrazione
- attrezzatura area cani : realizzazione di aree di sgambamento esterne per proporre attività ludiche o di socializzazione tra i cani
- custodia del cavallo e di n. 2 asinelli dell'amministrazione comunale
- favorire l'adozione dei cani ricoverati nel canile
- supportare l'amministrazione nella lotta al randagismo
- promuovere l'educazione cinofila nelle scuole e alla cittadinanza attraverso un progetto
- attività didattiche

2. CONTRIBUTO ECONOMICO

Il Comune di Sennori intende assegnare all'associazione aggiudicataria un contributo economico a sostegno della valorizzazione del bene e del benessere degli animali tenuti in custodia.

I contributi saranno assegnati a sostegno delle spese documentate e quietanzate necessarie allo svolgimento dell'attività di riqualificazione fino ad un contributo massimo di € 5.000,00 annuali secondo la ripartizione di seguito riportata:

- 70% a inizio di ogni annualità
- 30% a seguito di presentazione di prospetto finanziario a rendicontazione delle spese sostenute con copia delle pezze giustificative (ricevute, fatture, ecc);

Saranno considerate ammissibili le spese effettivamente pagate secondo le seguenti voci:

spese per la sanificazione, la cura ed il sostentamento alimentare degli animali in custodia, compresi 2 asinelli ed un cavallo di proprietà comunale.

realizzazione e manutenzione impianto di videosorveglianza, nel rispetto del regolamento Comunale di videosorveglianza.

altre spese di varia natura finalizzate al rispetto nelle modalità all'articolo 1.

Saranno a carico dell'amministrazione le spese per il ripristino dell'impianto elettrico, compreso impianto illuminazione pubblica e della recinzione esterna.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione in concessione avrà durata di 15 anni decorrente dalla data della firma dell'atto di concessione.

Alla scadenza naturale della concessione la stessa non è soggetta a rinnovo automatico, salva la possibilità di riconfermare le assegnazioni vigenti previa verifica di sussistenza dei requisiti iniziali.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) Gli enti del terzo settore, come individuati e definiti dall'art. 4 del D.lgs. 117/2017, e nello specifico le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

b) prevedere nel proprio statuto/regolamento come finalità esclusiva o attività principale la realizzazione di attività oggetto del presente avviso.

c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

Possono partecipare alla presente procedura le associazioni, ONLUS ed enti *no profit* che non si trovino in nessuna delle cause ostative alla sottoscrizione di contratti con una Pubblica Amministrazione, in particolare, nelle condizioni previste dall'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023 (per le parti compatibili con la presente procedura):

È causa di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Inoltre non devono sussistere in capo all'offerente debiti di alcuna natura nei confronti del Comune di Sennori alla data di scadenza del presente bando.

I requisiti di partecipazione previsti nel presente articolo devono essere autocertificati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando e completando il "MODELLO 2" allegato al presente avviso. Si precisa che, fatte salve le responsabilità civili e penali che il dichiarante assume in caso di dichiarazioni mendaci, non è richiesta l'autentica della firma del sottoscrittore il quale **dovrà allegare alla dichiarazione, a pena d'esclusione, copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.**

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che avranno ommesso di presentare anche solo uno dei documenti e delle dichiarazioni richieste o che abbiano presentato riserva in merito al loro contenuto o che comunque non si siano attenuti alle modalità presenti nel bando riguardanti il contenuto dell'offerta nonché i termini e le modalità di presentazione della stessa.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli interessati sono invitati a trasmettere **a pena di nullità** entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 25/11/2024** un plico costituito da una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recapitata tramite posta, oppure mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, contenente la seguente documentazione:

1) BUSTA A: dovrà contenere il modello 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e il modello 2 - DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI ;

- la domanda di partecipazione, dovrà essere resa utilizzando preferibilmente l'apposito modulo di domanda di partecipazione **modello 1** disponibile sul sito del comune di Sennori all'indirizzo: <http://www.comunesennori.ss.it> dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Associazione e corredata da una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di associazioni raggruppate, non costituite e costituite, ogni partecipante al raggruppamento dovrà sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla procedura. Tale istanza dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di assegnazione dell'area, le stesse associazioni conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di domanda, indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali associazioni temporanee, rispetto a quella risultante in sede di partecipazione.

2) BUSTA B: busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura sul cui frontespizio dovrà essere indicato il nome del richiedente e l'oggetto della gara e la dicitura: **Offerta tecnico qualitativa.**

La busta B dovrà contenere una relazione completa ed articolata, contenuta in max 3 pagine, per ciascuno dei punti della Tabella di valutazione riportata di seguito.

Quanto riportato nella relazione dovrà essere dimostrato attraverso specifica documentazione che l'Ente potrà richiedere prima della aggiudicazione.

Il plico dovrà essere recapitato al:

AREA TECNICA
Via Brigata Sassari, 13 SENNORI
entro le ore 12:00 del giorno 25/11/2024

Sul plico contenente la BUSTA A e la BUSTA B, dovrà essere riportato, oltre l'esatta indicazione della ragione sociale del mittente con il relativo indirizzo, il codice fiscale /partita IVA, il numero di telefono e fax, la seguente dicitura, a pena di esclusione:

CONTIENE ISTANZA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO AD UN ENTE DEL TERZO SETTORE (AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 117 DEL 2017) DI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE : LOTTO 1 SU LOTTO

6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Trascorso il termine fissato per la presentazione delle domande non verrà riconosciuta valida alcuna altra richiesta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di domanda precedente.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine previsto per la presentazione delle domande secondo quanto stabilito.

2. La Commissione giudicatrice, appositamente nominata, procederà:

- a) **in seduta pubblica, presso gli uffici del Servizio demanio e patrimonio –Via Brigata Sassari, 13 SENNORI, la cui data verrà fissata con apposita determinazione contestualmente alla nomina della commissione,** alla verifica della correttezza formale dei plichi preventivi nonché della regolarità e completezza della documentazione amministrativa

presentata;

- b) **in seduta segreta**, a seguire, all'esame dell'offerta tecnica qualitativa delle associazioni ammesse, con conseguente formazione di una graduatoria provvisoria, in base al punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta.

3. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della documentazione e delle attestazioni prodotte. Il sottoscrittore, nell'ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni mendaci, sarà sottoposto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.

4. La graduatoria definitiva sarà effettuata a seguito delle risultanze dalle verifiche promosse dall'Ente sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

5. L'aggiudicatario dovrà, nel termine che verrà assegnato dall'Ente:

- presentare l'eventuale documentazione occorrente;
- sottoscrivere il contratto di comodato per la concessione del bene.

6. Qualora il soggetto aggiudicatario non stipulasse il contratto nei termini stabiliti o non ottemperasse alla regolarizzazione di eventuali documenti da produrre, l'Ente si riserva la facoltà di ricorrere alle vie giudiziali per ottenere l'adempimento, ovvero di aggiudicare la concessione ad altro soggetto, fatto salvo il diritto di risarcimento danni, a carico degli inadempienti.

6.1 Criteri per la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa

1. La valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa sarà effettuata sulla base dei criteri articolati secondo quanto di seguito previsto, fino ad un massimo di 100 punti:

Criteri	Parametri	Punteggio massimo	
A. Radicamento sul territorio del Comune			
A.1 - Attività svolta sul territorio del Comune	Da oltre 5 anni 5 punti	Max 5	
	Da oltre 1 anno 2 punti		
A.2 - Sede sociale associazione	Sede nel Comune di Sennori15 punti	Max 15	
	Sede fuori dal Comune ma in Provincia di Sassari 5 punti		
	Sede fuori Provincia 3 punti		
	Sede fuori Regione 1 punto		
Punteggio massimo assegnabile:		Max 20	
B. Capacità operativa del soggetto proponente			
B.1 – numero di tesserati/soci	Fino a 10 unità3 punti	Max 5	
	Oltre 10 unità5 punti		
B.2 - Curriculum vitae dell'associazione, contenente una descrizione sintetica dei compiti statutari, del numero di persone coinvolte nella propria attività, della formazione e qualificazione dei soggetti eventualmente coinvolti nell'Associazione.		Max 15	
B.3 - Compatibilità delle attività istituzionali, rispetto alla destinazione voluta dall'Amministrazione, che l'Ente del terzo settore espletterà nell'immobile in concessione		Max 20	
Punteggio massimo assegnabile:		Max 40	

C. Qualità del progetto		
C.1 – Progetto che l’associazione ritiene di poter attuare a favore della popolazione, a gruppi o a categorie di utenti oltre alla missione del progetto base (per un massimo di 5 punti per ogni iniziativa ritenuta ammissibile), originalità e carattere innovativo delle iniziative, capacità di favorire l’aggregazione e la collaborazione con altri soggetti.	Max 40	
Punteggio massimo assegnabile:	Max 40	
PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100		

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 60 punti.

In caso di offerte aventi conseguito il medesimo punteggio, si procederà al sorteggio ed all’aggiudicazione a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827.

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura concorsuale o, comunque, di non procedere alla concessione senza che si costituiscano diritti e risarcimenti a favore dei partecipanti.

7. ATTIVITÀ A CARICO DEI CONCESSIONARI

Sono a carico dei soggetti aggiudicatari:

- lavori di ristrutturazione ed adeguamento necessari;
- le spese per le utenze (acqua, luce) dell’area assegnata (esclusa illuminazione pubblica);
- la manutenzione ordinaria dei beni, esclusi eventuali danni cagionati da atti vandalici da parte di terzi e di eventi naturali;
- la protezione assicurativa per i propri soci e per tutte le attività svolte dall’associazione nell’immobile, sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra le associazioni e relativi appartenenti.

I concessionari sono tenuti inoltre a provvedere a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dalla normativa vigente e successive modificazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti periodicamente al fine di mantenere in perfetta efficienza il bene assegnato.

8. RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si obbliga ad assicurare l’uso diligente dei beni oggetto del presente avviso, da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere. Esso risponde nei confronti dell’Ente per qualsiasi danno a persone o cose di proprietà comunale da parte del pubblico che intervenga all’interno dell’area.

I concessionari si occuperanno altresì della custodia e della vigilanza. Nei casi in cui l’Amministrazione

Comunale si riserva l'uso dell'area per attività istituzionali tale obbligo incombe sulla stessa oltre l'esonero dei concessionari per i suddetti danni.

2. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità connessa all'attività del personale del concessionario e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi fra l'Ente e gli operatori del concessionario.

3. L'associazione, rilascia a favore dell'Amministrazione comunale una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, rinnovabile annualmente, con massimale non inferiore € 516.000,00.

4. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quanto altro possa occorrere.

5. In caso di manifestazioni aperte al pubblico resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione normativa, compresa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da richiedere alle Autorità territoriali competenti.

9. DIVIETI

Il concessionario si obbliga a non destinare l'area, nemmeno temporaneamente, ad uso diverso, fatta salva l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario non potrà fare cessioni a terzi, in costanza di concessione, senza l'espresso consenso dell'Amministrazione comunale.

E' fatto divieto a tutte le associazioni di effettuare in proprio o per mezzo di terzi qualsiasi intervento o lavoro che modifichi in tutto o in parte la struttura, salvo autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

10. DECADENZA

Il contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l'obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, correlata a:

- Riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Responsabile dell'Area competente;
- Mancato rispetto del divieto di sub concessione;
- Mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

11. REVOCA CONCESSIONE

Il Comune può sempre procedere alla revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con preavviso di almeno 6 mesi.

Non sarà corrisposto alcun rimborso o riconosciuta alcuna indennità per attività di avviamento.

12. RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto avrà luogo per inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente avviso e nell'atto di concessione o per perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività, con diritto per l'Ente aggiudicatario di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversie il Foro competente è quello di SASSARI.

13. NORME FINALI

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso.

Sono a carico dell'assegnatario le spese di registrazione della concessione e ogni altra spesa connessa e consequenziale.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, per quanto compatibile, alle norme di cui al R.D. n. 827 del 23.05.1924 (Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato) e alle ulteriori leggi e regolamenti vigenti in materia.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti per effetto del presente bando saranno trattati dal Comune di Sennori con le modalità di cui all'informativa allegata e da presentare sottoscritta per presa visione all'atto della presentazione della domanda.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Francesco Urgeghe (e-mail: francescourageghe@comune.sennori.ss.it recapiti telefonici: 0793049231)

Il presente avviso è affisso alla bacheca dell'Albo Pretorio del Comune di SENNORI, pubblicato sul sito web del Comune: www.comune.sennori.ss.it

ALLEGATI:

- modello 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;
- modello 2 – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI;
- scheda immobile;
- Informativa trattamento dati

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Francesco Urgeghe
